



COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
Provincia di Lecco

ORDINANZA N. 17 DEL 04/05/2026

OGGETTO: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO TEMPORANEO IN VIA DIAZ 2 DIR. VIGANÒ IL GIORNO 7 MAGGIO DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 16:00

Visto il decreto del Sindaco n. 14 del 29.01.2026, con il quale sono state affidate al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Polizia Urbana e Controllo del Territorio.

Vista l'istanza prot. n. 4775 del 04/05/2026 presentata dalla sig. Tremolada Monica nata il 08/03/1972 in Carate Brianza (MB).

Vista la richiesta di occupazione di suolo pubblico ns. prot. 4774/2026.

Vista l'autorizzazione 15/2026 rilasciata dallo scrivente Ufficio.

Premesso che è necessario effettuare lavori di manutenzione del verde sulle siepi lato carreggiata in via Diaz 2 dir. Viganò (LC).

Ritenuto che tale intervento sia incompatibile con il transito veicolare e pedonale e, dunque, opportuno vietarlo per motivi di sicurezza nella zona interessata dal suddetto intervento, delimitando l'area con la necessaria segnaletica stradale temporanea.

Considerata la necessità di tutelare la pubblica incolumità, il pubblico interesse e l'integrità del patrimonio stradale e di dover disciplinare la circolazione stradale.

Avute presenti le caratteristiche tecniche della strada in questione ed il traffico che vi si svolge.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada.

ORDINA

L'istituzione temporanea del senso di marcia alternato con movieri in via Diaz 2 direzione Viganò (LC) dalle ore 08:00 alle ore 16:00 del 07/05/2026 e comunque fino al termine dei lavori. In caso di maltempo, la presente ordinanza è da ritenersi valida fino al 31/05/2026 previa comunicazione da parte del richiedente dello spostamento dei lavori che dovranno essere svolti nella medesima fascia oraria.

DISPONE CHE

- Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza. *La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto Legislativo.*

- Il richiedente, in qualità di responsabile dei lavori, è responsabile della sicurezza dei luoghi interessati, nonché **incaricato di collocare la prevista segnaletica stradale temporanea** secondo quanto previsto dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione.
- Ai sensi dell'art. 3, c. 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, entro 120 (centoventi) giorni il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- Copia della presente ordinanza viene trasmessa per dovuta conoscenza agli uffici tecnici comunali e alla Stazione Carabinieri di Casatenovo (LC).

IL Responsabile del Settore Polizia Locale
CRISTINA GABRIELLA CORTI / InfoCert S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)